



# Slow Food Italia

## STATUTO SLOW FOOD ITALIA APS

Approvato dal Congresso di Genova il 4 luglio 2021

### Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita l'Associazione nazionale denominata Slow Food Italia APS, Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/17 (d'ora in poi Codice del Terzo Settore o CTS), costituita nella forma giuridica di associazione di promozione sociale, da ora in avanti Associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.

L'Associazione è articolata su tre livelli associativi: Territoriale, Regionale, Nazionale. Il suo ordinamento interno è organizzato nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha sede a Bra (CN), in Via MendicITÀ Istruita 14.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Bra non comporta alcuna modifica statutaria.

L'Associazione ha durata indeterminata.

### Art. 2 SCOPI

L'Associazione si propone di promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l'umanità attuale e futura, e per l'intera rete del vivente. Il cibo buono pulito e giusto è un cibo quotidiano caratterizzato da bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone che vi operano.

L'Associazione opera per difendere la sovranità alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la protezione della diversità biologica e culturale, il rispetto del lavoro, dell'ambiente e delle persone a esso legate. L'Associazione, inoltre, si riconosce negli enunciati della "Dichiarazione di Chengdu" e nel diritto al piacere, in riferimento al Manifesto del 2017 e al Manifesto di Slow Food.

L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera su base volontaria.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
- operare per la difesa della legalità nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo di cibo;
- contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere anche con l'adozione di stili alimentari e di vita equilibrati e orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione;
- educare, in particolare le giovani generazioni, sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili;
- contribuire alla creazione di una cultura volta alla riduzione degli sprechi alimentari;
- promuovere pratiche che tutelino il benessere animale e vegetale;
- promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa;
- promuovere e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare;
- contribuire allo sviluppo del Movimento internazionale Slow Food, armonizzando l'agire dell'Associazione italiana con gli indirizzi generali stabiliti da Slow Food Internazionale;
- operare per la difesa dell'ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio; in particolare, contrastando il cambiamento climatico, sottolineando il legame tra produzione e consumo di cibo e costi ambientali;
- promuovere un'adeguata diffusione delle proprie realtà associative su tutto il territorio nazionale, al fine di accrescerne la rappresentatività.

### Art. 3 ATTIVITÀ

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 l'Associazione svolgerà in via principale attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'art. 5 del CTS di seguito riportate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) art. 5 CTS];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [lettera e) art. 5 CTS];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lettera i) art. 5 CTS];
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [lettera m) art. 5 CTS];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [lettera w) art. 5 CTS].

A tal fine, per la realizzazione delle attività di carattere di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a scopo esplicativo e non esaustivo:

- promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle attività prevalenti dell'Associazione sarà la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
- proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, dirette ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
- stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva;
- promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di un territorio, a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso l'istituzione di Presidi per la difesa della biodiversità;
- promuovere e coordinare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei



# Slow Food Italia

- consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile;
- f) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
- g) partecipare a livello nazionale o internazionale a organizzazioni pubbliche o private, forum, promuovere la costituzione di altre forme di aggregazione libera e utile al perseguimento delle finalità di cui al presente statuto, quali ad esempio le Comunità di Slow Food formate da tutti quei soggetti che aderiscono ai principi dell'Associazione;
- h) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con e fra le Comunità di Slow Food;
- i) collaborare con altri ETS e altre organizzazioni pubbliche e private che promuovono attività legate alla tutela della biodiversità, dell'educazione alimentare e della tutela dei diritti umani e dell'intera rete del vivente;
- j) valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
- k) promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, nonché attività di advocacy;
- l) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;
- m) svolgere attività solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, attivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali quali povertà, catastrofi ambientali;
- n) l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie e di terzi (inclusi volontari e dipendenti), donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- o) l'Associazione svolge attività di coordinamento e di indirizzo, consulenza, controllo, tutela, rappresentanza e promozione ai sensi dell'Art. 41 c. 1 lettera b) e comma 3 lettere a) e b) del CTS, per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
- p) organizzare eventi e viaggi culturali;
- q) può promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.
- A tal fine potrà partecipare ad altri enti quali ETS, reti fra associazioni, consorzi ed a società di capitali in considerazione dei vincoli di cui al CTS.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art. 6 del CTS. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, promozione, attraverso qualsiasi forma, della propria immagine (merchandising), vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, attività ludiche, concorsi a premi, attività di radiodiffusione.

## Art. 4 SOCI

Sono soci di Slow Food Italia tutti gli enti costituiti in forma di ETS APS e le persone fisiche ad essi associate nei limiti di cui all'art. 9 del presente Statuto. Possono inoltre richiedere l'adesione altri enti, costituiti in prevalenza in forma di APS o altri ETS.

Sono soci persone fisiche tutti coloro che, rispondendo ai requisiti di cui al presente Statuto hanno aderito, precedentemente all'adozione del presente Statuto, e aderiranno alle associazioni Territoriali.

I soci persone fisiche possono presentare la domanda di iscrizione ad una associazione Territoriale o direttamente a SFI Nazionale che provvederà a individuare, salvo indicazioni specifiche da parte del socio, l'associazione Territoriale più prossima.

Sono soci:

- dell'Associazione Slow Food Territoriale i soci persone fisiche presenti sul territorio di riferimento e gli enti costituiti in forma di ETS APS (le Comunità Slow Food costituite in forma di ETS APS o altri ETS APS) che non appartengono alla rete di organizzazioni territoriali ma che per oggetto sociale si riconoscono nel presente Statuto e che hanno la sede legale nel territorio di riferimento dell'Associazione Territoriale.
- dell'Associazione Slow Food Regionale (o equiparata) le associazioni Territoriali di base ossia le Associazioni Slow Food Territoriali costituite in forma di ETS APS che hanno la sede legale nel territorio di riferimento e altri enti costituiti in forma di ETS APS che non appartengono alla rete di organizzazioni territoriali ma che per oggetto sociale si riconoscono nel presente Statuto e che hanno la sede legale nell'ambito di riferimento dell'Associazione di livello Regionale.
- dell'Associazione Nazionale tutte le Associazioni del livello Regionale costituite in forma di ETS APS e tutti gli enti costituiti in forma giuridica di ETS APS o altri ETS che richiedono l'adesione al livello Nazionale che non appartengono alla rete di organizzazioni regionali ma che per oggetto sociale si riconoscono nel presente Statuto e che hanno la sede legale nel territorio italiano.

Ai diversi livelli associativi il numero degli altri enti Ets, e/o comunque prevalentemente ETS APS, non può essere superiore:

- a) al cinquanta per cento del numero dei soci persone fisiche nel livello Territoriale
- b) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Territoriali nel livello Regionale
- c) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Regionali nel livello Nazionale.

## Art. 5 PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Tutti i soci persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età, ed in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.

La qualità di socio è intrasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile.

Ai soci è consentito esaminare i libri sociali a mezzo formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## Art. 6 COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E REGIONALI

Le Associazioni di livello Territoriale si costituiscono su richiesta di un numero di soci persone fisiche non inferiore a 30 (trenta).

La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione e l'autorizzazione all'uso del marchio, è deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale, sentito il Consiglio Direttivo del livello Regionale se presente.

La costituzione di una nuova associazione Regionale (o altro ambito territoriale autorizzato dal Consiglio Direttivo nazionale) è deliberata, con l'attribuzione della denominazione e l'autorizzazione all'uso del marchio, dal Consiglio Direttivo nazionale su richiesta di un numero di associazioni Territoriali non inferiore a 3.

Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano integralmente il presente Statuto e tutti i suoi allegati quale Statuto sociale.

Qualora le Associazioni Territoriali o Regionali perdano il riconoscimento da parte dell'Associazione Nazionale, sono obbligate a modificare la propria denominazione eliminando ogni riferimento a Slow Food; perdono, inoltre, l'autorizzazione all'uso del marchio Slow Food.

Tutti i livelli associativi sono dotati di autonomia giuridica e di risorse proprie.

Ciascun livello è autonomo in merito alle obbligazioni assunte, per le quali risponde unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili.

La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata al Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee dei livelli Territoriali e Regionali.

#### **Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Si perde la qualifica di socio per:

- mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dalla scadenza;
- esclusione, deliberata dai rispettivi Consigli Direttivi, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto.

L'eventuale scioglimento di livelli organizzativi Territoriali e Regionali non comporta la perdita di qualifica di socio laddove è possibile l'inclusione in altra associazione di pari livello secondo le modalità previste dal regolamento di ammissione dei soci.

#### **Art. 8 VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione, per il perseguimento del proprio fine istituzionale, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal CTS.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

#### **Art. 9 LA STRUTTURA ASSOCIATIVA**

L'articolazione interna dell'Associazione è sviluppata sui diversi livelli all'interno dei quali soci e attivisti partecipano alla vita dell'Associazione ed operano per l'esercizio dei diritti e doveri previsti dal presente Statuto.

È articolata in:

- Associazione Territoriale (denominata Slow Food + nome indicativo territorio di riferimento): è il livello di riferimento di base all'interno del quale soci e attivisti sviluppano il coinvolgimento diretto nella vita associativa. Può sviluppare, qualora necessario, l'organizzazione di "sezioni" territoriali il cui funzionamento è definito da appositi regolamenti. All'Associazione Territoriale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS, in particolar modo le Comunità Slow Food registrate quali ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.
- Associazione Regionale (denominata Slow Food + nome indicativo regione di riferimento), svolge il ruolo di servizio per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative nel territorio di riferimento. Costituisce il riferimento delle Associazioni Territoriali e si muove su loro mandato: è costituita dalle Associazioni Territoriali presenti sul territorio di riferimento (in prevalenza ETS APS), rappresentate dai propri delegati. Potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.
- Associazione Nazionale (denominata Slow Food Italia) svolge il ruolo di servizio e rappresentanza per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative a livello nazionale. Costituisce il riferimento della base associativa Regionale e si muove su suo mandato. È costituita dalle Associazioni Regionali (in prevalenza ETS APS) presenti sul territorio nazionale che partecipano attraverso i propri delegati.

Potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.

#### **Art. 10 ORGANI**

##### **10.1 ORGANI NAZIONALI**

Sono organi del livello Nazionale di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

È un organo di giurisdizione interna il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete.

La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione e l'autorizzazione all'uso del marchio, è deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale, sentito il Consiglio Direttivo del livello Regionale se presente.

La costituzione di una nuova associazione Regionale (o altro ambito territoriale autorizzato dal Consiglio Direttivo nazionale) è deliberata, con l'attribuzione della denominazione e l'autorizzazione all'uso del marchio, dal Consiglio Direttivo nazionale su richiesta di un numero di associazioni Territoriali non inferiore a 3.

Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano integralmente il presente Statuto e tutti i suoi allegati quale Statuto sociale.

Qualora le Associazioni Territoriali o Regionali perdano il riconoscimento da parte dell'Associazione Nazionale, sono obbligate a modificare la propria denominazione eliminando ogni riferimento a Slow Food; perdono, inoltre, l'autorizzazione all'uso del marchio Slow Food.

Tutti i livelli associativi sono dotati di autonomia giuridica e di risorse proprie.

Ciascun livello è autonomo in merito alle obbligazioni assunte, per le quali risponde unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili.

La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata al Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee dei livelli Territoriali e Regionali.

#### **Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Si perde la qualifica di socio per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dalla scadenza;
- b) esclusione, deliberata dai rispettivi Consigli Direttivi, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto.

L'eventuale scioglimento di livelli organizzativi Territoriali e Regionali non comporta la perdita di qualifica di socio laddove è possibile l'inclusione in altra associazione di pari livello secondo le modalità previste dal regolamento di ammissione dei soci.

#### **Art. 8 VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione, per il perseguimento del proprio fine istituzionale, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal CTS.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

#### **Art. 9 LA STRUTTURA ASSOCIATIVA**

L'articolazione interna dell'Associazione è sviluppata sui diversi livelli all'interno dei quali soci e attivisti partecipano alla vita dell'Associazione ed operano per l'esercizio dei diritti e doveri previsti dal presente Statuto.

È articolata in:

- a) Associazione Territoriale (denominata Slow Food + nome indicativo territorio di riferimento): è il livello di riferimento di base all'interno del quale soci e attivisti sviluppano il coinvolgimento diretto nella vita associativa. Può sviluppare, qualora necessario, l'organizzazione di "sezioni" territoriali il cui funzionamento è definito da appositi regolamenti. All'Associazione Territoriale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS, in particolare modo le Comunità Slow Food registrate quali ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.
- b) Associazione Regionale (denominata Slow Food + nome indicativo regione di riferimento), svolge il ruolo di servizio per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative nel territorio di riferimento. Costituisce il riferimento delle Associazioni Territoriali e si muove su loro mandato: è costituita dalle Associazioni Territoriali presenti sul territorio di riferimento (in prevalenza ETS APS), rappresentate dai propri delegati. Potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.
- c) Associazione Nazionale (denominata Slow Food Italia) svolge il ruolo di servizio e rappresentanza per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative a livello nazionale. Costituisce il riferimento della base associativa Regionale e si muove su suo mandato. È costituita dalle Associazioni Regionali (in prevalenza ETS APS) presenti sul territorio nazionale che partecipano attraverso i propri delegati. Potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di ETS e/o comunque prevalentemente ETS APS. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante.

#### **Art. 10 ORGANI**

##### **10.1 ORGANI NAZIONALI**

Sono organi del livello Nazionale di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

È un organo di giurisdizione interna il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete.



## 10.2 ORGANI REGIONALI

Sono organi del livello Regionale di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione Regionale:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo se previsto.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete.

L'Organo di controllo è previsto al sopraggiungere dei requisiti previsti dal CTS art. 30.

## 10.3 ORGANI TERRITORIALI

Sono organi del livello Territoriale di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione Territoriale:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Comitato di Condotta);
- c) l'Organo di controllo, se previsto.

L'Organo di controllo è previsto al sopraggiungere dei requisiti previsti dal CTS art. 30.

## Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea di tutti i livelli associativi si riunisce di norma almeno due volte l'anno, di cui una entro il 31 marzo per le Associazioni Territoriali, entro il 30 Aprile per le Associazioni Regionali ed entro il 31 Maggio per l'Associazione Nazionale, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio Sociale.

È convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 giorni.

Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione ed alla deliberazione.

L'Assemblea di tutti i livelli associativi si riunisce, in ogni caso, ogni qualvolta dovrà assumere deliberazioni in merito al funzionamento dell'Associazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo degli iscritti, o di un numero di soci delle Associazioni Territoriali e Regionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci o dei delegati degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e per lo scioglimento, vota a maggioranza degli aventi diritto.

In presenza di associazioni con riconoscimento patrimoniale le modifiche statutarie devono essere prese a maggioranza degli aventi diritto e con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In riferimento a quanto predisposto dall'art. 41 comma 8, 9 e 10 del CTS, l'Associazione, laddove vi siano le condizioni previste dall'art. 24 comma 2 e 3 del CTS, potrà avvalersi della deroga in merito alla rappresentanza e all'esercizio della delega.

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione di tutti i livelli: Territoriale, Regionale, Nazionale.

L'Assemblea dei Soci:

- Territoriale: è composta da tutti i soci persone fisiche aderenti all'Associazione stessa e dai rappresentanti legali degli enti costituiti in forma di ETS APS (come ad esempio le Comunità Slow Food). Nomina i delegati per l'Assemblea dei Soci del livello Regionale secondo quanto disposto dal Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee.

- Regionale: è composta dai delegati nominati all'interno delle Assemblee territoriali e dai rappresentanti legali dei soci ETS APS, secondo quanto disposto dal Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee. Nomina i delegati per l'Assemblea dei Soci del livello Nazionale.

- Nazionale: è composta dai delegati nominati all'interno delle Assemblee regionali e dai rappresentanti legali dei soci ETS APS secondo quanto disposto dal Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee.

I delegati al livello Regionale e Nazionale vengono nominati dalle rispettive Assemblee dei soci e restano in carica per il tempo deliberato dall'Assemblea stessa.

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un voto che esprime attraverso il sistema di deleghe secondo quanto disposto dal presente Statuto e da quanto disposto dal Regolamento di ammissione dei Soci e svolgimento delle Assemblee.

## Art. 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

### 12.1 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci del livello Nazionale ha il compito di:

- a) definire la politica associativa a livello nazionale;
- b) approvare le modifiche allo Statuto Sociale;
- c) nominare e revocare i componenti di:
  - Consiglio Direttivo;
  - Organo di Controllo;
  - Collegio Nazionale dei Garanti;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Nazionale;



- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare il bilancio sociale, se previsto, in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14 del CTS;
- h) approvare il bilancio di previsione;
- i) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- j) approvare il Codice Etico;
- k) sostituire i membri degli Organi decaduti o dimissionari;
- l) fissare le quote associative e i servizi ai soci;
- m) nominare (eventualmente) e revocare, tra i soci, il Tesoriere cui è delegata la supervisione sulla corretta gestione finanziaria dell'Associazione e degli eventuali Enti collegati e associati;
- n) su istanza del Consiglio Direttivo, disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Regionale e, sentito il Consiglio Direttivo Regionale, la decadenza del Consiglio Direttivo Territoriale responsabile della violazione e nominare un commissario straordinario. In presenza di comprovati requisiti di urgenza, il provvedimento potrà essere assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e, successivamente dovrà essere ratificato con apposita delibera nella prima riunione utile;
- o) deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio Nazionale dei Garanti;
- p) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- q) deliberare sull'esclusione degli enti associati;
- r) acquistare e cedere beni immobili;
- s) accettare eredità e lasciti testamentari.

## 12.2 ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci del livello Regionale ha il compito di:

- a) definire i programmi delle attività per il livello Regionale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto Sociale;
- c) nominare e revocare i componenti di:
  - Consiglio Direttivo;
  - Organo di Controllo (se previsto);
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare il Codice Etico;
- i) sostituire i membri degli Organi decaduti o dimissionari;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli enti associati;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

## 12.3 ASSEMBLEA TERRITORIALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci del livello Territoriale ha il compito di:

- a) definire le iniziative per il livello Territoriale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto Sociale;
- c) nominare e revocare i componenti di:
  - Consiglio Direttivo;
  - Organo di Controllo (se previsto);
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Territoriale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare il Codice Etico;
- i) sostituire i membri degli Organi decaduti o dimissionari;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli enti associati;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

## Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

### 13.1 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di cinque ed un massimo di 9 membri eletti tra i soci.

Nomina ed eventualmente revoca tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio Direttivo e il/la Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal/dalla Presidente, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere



Il Consiglio Direttivo viene convocato dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda opportuno e necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno. Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il/la Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale e il/la Vice Presidente;
- b) coordinare e promuovere le attività dei soci nel livello Territoriale di riferimento;
- c) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- e) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
- g) deliberare la decadenza di un dirigente territoriale nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- h) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- i) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- j) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni.

## Art. 14 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il/la Presidente, nominato/a dal Consiglio Direttivo di tutti i livelli organizzativi, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al/alla Presidente spetta inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti in nome del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il/la Presidente è sostituito/a dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, il quale/la quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

## Art. 15 L'ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto, anche con riferimento alle disposizioni vigenti qualora applicabili, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, è affidata ad un Organo di Controllo eletto dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno il Presidente.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

I membri dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile oppure essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiamano, se e in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice Civile.

L'eventuale esercizio dell'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti, qualora non esercitata dall'Organo di Controllo, può essere affidata a un revisore o a una società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Uno o più membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle sedute dei diversi organi statutari. Per tale ragione dovranno essere trasmessi al Presidente dell'Organo gli ordini del giorno di tutte le convocazioni degli organi medesimi.

Laddove le Associazioni dei livelli Regionali e Territoriali rientrassero nei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS, l'organo di controllo potrà essere monocratico.

## Art. 16 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

È composto in numero dispari da un massimo di cinque membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.

Elegge, tra i propri membri, il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle associazioni territoriali e le associazioni territoriali e tra soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e/o con l'Associazione Nazionale.

Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci Nazionale.

La carica di membro del Collegio Nazionale dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche



appartenenti alle persone giuridiche associate.

## Art. 17 DISCIPLINA DELLE CARICHE

I componenti del Consiglio Direttivo, anche indicati come dirigenti, restano in carica per 4 anni e sono eleggibili, per ciascun livello, per un massimo di 2 mandati anche non consecutivi.

Per le Associazioni Territoriali tale vincolo è limitato ai ruoli di Presidente e Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.

Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.

Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio sito internet (o sul sito dell'Associazione Nazionale qualora sprowisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo riconosciuti agli Organi di cui all'art. 10 del presente Statuto, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, agli associati, nonché al Direttore, se nominato.

## Art. 18 LE COMUNITÀ SLOW FOOD

L'Associazione riconosce la libera e spontanea aggregazione di cittadini, senza limitazioni come previsto all'art. 2 del presente Statuto, che si riconoscono nell'adesione ideale e nei principi della dichiarazione di Chengdu e che a seguito di tali principi si riuniscono in quelle che vengono denominate Comunità Slow Food.

Ogni Comunità opera in piena autonomia e si autoregola secondo le proprie esigenze fermo restando la predilezione per un'organizzazione non gerarchica e che consenta la partecipazione di tutti gli aderenti.

La Comunità Slow Food nasce con una Dichiarazione Fondativa in cui si dichiara l'impegno, l'obiettivo che la Comunità si prefigge per promuovere la visione comune nel proprio territorio, nel proprio contesto, le attività, le iniziative, i progetti che metterà in piedi per realizzarlo, collaborando con la rete Slow Food locale.

La Comunità può partecipare alla vita dell'Associazione attraverso l'adesione a Slow Food da parte delle singole persone fisiche.

La Comunità che intende strutturarsi e costituirsi in forma giuridica può chiedere l'adesione al livello Territoriale di riferimento del proprio territorio, solo e se costituita in forma di ETS APS.

## Art. 19 STATI GENERALI DELLA RETE

Rappresentano lo strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà, costituite o no, presenti sul territorio di riferimento (in ambito Regionale o Nazionale).

Sono convocati dal Consiglio Direttivo.

Sono organo consultivo di indirizzo strategico e contenutistico, di supporto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative.

## Art. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo nel caso delle Associazioni dotate di personalità giuridica;
- dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei soci delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle quote associative;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
- da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione sostiene inoltre l'attività e assicura il migliore sviluppo, anche attraverso il reperimento di risorse economiche, di altri ETS, di Università e di tutti quei soggetti che contribuiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.

## Art. 21 IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.



Il Consiglio Direttivo deve predisporre:

- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla nota integrativa, è corredato da una relazione di missione. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;
- nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione;
- il bilancio sociale, secondo la normativa vigente, laddove previsto.

L'Associazione, a livello Nazionale, fornisce adeguata informativa in merito ai principi della trasparenza e della responsabilità (accountability), dedicando un'apposita sezione del sito internet atta a fornire tutte le informazioni utili per il rispetto di tali principi.

In particolare, pubblica:

- l'elenco delle persone che hanno a vario titolo la rappresentanza dell'ente ed i relativi poteri di rappresentanza di tutti i livelli;
- l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati e dei livelli territoriali quando vengano superati i limiti previsti dal CTS;
- il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale (ove previsto) approvati dall'Assemblea dei Soci di tutti i livelli associativi:
  - o entro tre mesi dal termine dell'esercizio per i livelli Territoriali;
  - o entro quattro mesi dal termine dell'esercizio per i livelli Regionali;
  - o entro cinque mesi dal termine dell'esercizio per il livello Nazionale.
- lo statuto sociale e tutti i regolamenti.

## **Art. 22 STATUTO E REGOLAMENTI**

Il presente Statuto viene adottato da tutta la struttura organizzativa di cui all'art. 9 attraverso un atto formale di adozione in sede assembleare e di adesione all'Associazione. Non sono consentite modifiche o integrazioni.

I regolamenti di attuazione dello Statuto, approvati dall'Assemblea dei Soci, ne costituiscono parte integrante.

## **Art. 23 MARCHIO SLOW FOOD**

Il nome e il logo dell'Associazione Nazionale sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.

La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, che è parte integrante del presente Statuto e che gli associati si impegnano a osservare integralmente.

Eventuali modifiche della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

## **Art. 24 ESTINZIONE**

L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza degli aventi diritto. In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione Nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale e Regionale il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale o secondo quanto disposto dall'art. 9 del CTS.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

## **Art. 25 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal CTS, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

## **Art. 26 NORME TRANSITORIE**

Le attuali articolazioni Territoriali e Regionali che intendono aderire alla rete associativa dovranno deliberare l'adozione del presente testo statutario, e contestualmente l'abrogazione dello statuto vigente, entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto da parte del X Congresso di Slow Food Italia e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'organo competente.

Contestualmente, gli organi competenti provvederanno a confermare o rinominare gli organi associativi eletti e attualmente in carica. Fino ad allora rimarranno in vigore gli statuti attualmente vigenti e gli organi in carica.

È prevista la revoca automatica del marchio e della denominazione Slow Food in capo alle Associazioni di cui all'art. 9 del presente Statuto nel caso in cui queste non provvederanno a modificare il proprio assetto in APS ETS entro i termini previsti dal presente Statuto.

In ogni caso le modalità di adesione saranno disciplinate nel dettaglio in apposito regolamento.